REPUBBLICA ITALIANA **SENT.N. 50/2026**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

Composta dai seguenti magistrati:

Bruno Domenico Tridico Presidente

Stefano Grossi Giudice

Gianpiero Madeo Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- Nel giudizio di conto, iscritto al n. 21127 del registro di Segreteria, sul conto giudiziale n. 27457, nei confronti dell'agente Giuseppe Piccioli, consegnatario dei beni del Comune di Navelli (AQ), per l'esercizio finanziario 2021;
- Visto il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;
- Vista la relazione del Magistrato relatore, depositata in data 7 maggio 2025, che ha concluso per la pronuncia preliminare sull'ammissibilità, sull'improcedibilità e sull'irregolarità del conto in esame sia in relazione alla natura dei beni rendicontati, che con riferimento all'ampiezza dei beni interessati dalla gestione;
- Letta la relazione nella pubblica udienza del 25 novembre 2025 del magistrato relatore, Primo Referendario dott. Gianpiero Madeo, udito il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale, dott. Marco Di Marco;

- Esaminati gli atti e i documenti di causa;
- Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile

Considerato in

FATTO

Con relazione di irregolarità n. 134 del 7 maggio 2025 il magistrato relatore, consigliere Andrea Liberati, in riferimento al conto giudiziale sopra epigrafato, ha rimesso alla valutazione del Collegio la questione pregiudiziale della sua procedibilità.

Lo stesso dopo aver ricostruito la normativa di riferimento sull'obbligo della resa del conto da parte dei consegnatari per debito di custodia, precisa nella relazione di irregolarità che, per quanto concerne specificamente gli Enti locali, l'art. 93 del T.U.E.L. sancisce l'obbligo di resa del conto giudiziale per il *"tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché per coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti"*. Pertanto, ha portato all'attenzione del Collegio diverse criticità, rappresentando che la gestione rendicontata con il conto giudiziale in esame non riguarderebbe beni mobili o materie per le quali l'agente contabile abbia debito di custodia. Questo perché il conto depositato contiene una generale elencazione di beni mobili iscritti nell'inventario. In particolare, sostiene che nel conto sono indicate le voci macchine, attrezzature e impianti, attrezzature e sistemi informatici, automezzi e moto mezzi, mobili e macchine d'ufficio, tra i quali

non sarebbero però individuabili quelli riferibili ad una gestione per i quali si possa configurare un debito di custodia del consegnatario. A parere del magistrato relatore, dunque, la natura dei beni sarebbe tale da far ritenere sussistente un mero obbligo di vigilanza trattandosi di beni di uso abituale certamente non custoditi, almeno in massima parte, in magazzini. Nella relazione di irregolarità si precisa, ulteriormente, che, essendo ben diverso il regime di responsabilità tra agente con debito di custodia (che comporta l'inversione dell'onere della prova) e consegnatario con debito di vigilanza, e sussistendo solo per il primo l'obbligo di presentazione del conto, non sarebbe, proprio per le conseguenze che ne discenderebbero, nelle facoltà dell'ente locale estendere la figura del consegnatario al mero utilizzatore di beni, traducendosi tale estensione in un'indebita invasione della competenza normativa statale. Conclusivamente, considerato che il conto includerebbe all'evidenza beni dei quali debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto per i quali sussiste un mero debito di vigilanza e che non necessitano di un autonomo conto giudiziale, fermo restando il regime di presentazione del conto amministrativo e il relativo regime di responsabilità, il magistrato relatore ha concluso che l'atto presentato dall'agente contabile, come conto del consegnatario di beni, non è qualificabile come conto giudiziale, essendo privo dei requisiti minimi essenziali atti ad

individuare con esattezza i beni dati in consegna all'agente contabile e da esso custoditi.

All'udienza del 25 novembre 2025 il Pubblico Ministero ha concluso per l'inammissibilità del conto, rimettendosi comunque alle valutazioni del Collegio in ordine alle spese.

L'agente contabile non è presente nella suddetta udienza.

Ritenuto in

DIRITTO

Ad avviso del Collegio, il giudizio di conto in questione è improcedibile, perché il conto è stato reso da un consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile.

In proposito, si ritiene utile ricordare che ai sensi dell'articolo 178 del regio decreto n. 827/1924 ("Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"), sono agenti contabili, tra l'altro, coloro che hanno maneggio di qualsiasi pubblico danaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato. Lo stesso Regolamento di Contabilità di Stato, con riguardo ai consegnatari, prevede che *"tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili", e che "la consegna si effettua per mezzo di inventario"* (art. 22). Ulteriormente va rammentato che, ai sensi dell'articolo 32 del R.D. n. 827 del 1924, *"non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per*

solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto". Ancora ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, si può qualificare come consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili che ha ricevuto in consegna (art. 1).

Sulla base di tali previsioni normative, la giurisprudenza ha evidenziato che il debito di custodia comporta che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall'acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell'amministrazione di appartenenza, mentre il debito di vigilanza connota l'azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell'amministrazione, rendendolo competente in ordine alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all'ufficio e destinati all'uso immediato, intendendosi per gestione delle scorte operative l'acquisizione, conservazione e somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell'ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento. Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento

dell'unità interessata, essa dovrebbe ritenersi finalizzata non all'esigenza di funzionamento ma a quella di continuativo rifornimento, sicché verrebbe a configurarsi una vera e propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e, dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio di conto. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie ad assicurare l'ordinario funzionamento degli stessi sono, dunque, esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione.

Pertanto, si ritiene corretto rimanere nel solco della consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex pluribus, Sez. Calabria, n. 238/2025, Sez. Piemonte, n. 241/2025; Sez. Abruzzo, n. 109/2025) secondo cui, in linea di principio:

- il debito di custodia grava sul consegnatario incaricato di gestire un deposito o un magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall'acquisizione di beni mobili destinati al normale funzionamento delle varie articolazioni dell'amministrazione;
- il debito di vigilanza grava sul soggetto che, nell'ambito della singola articolazione funzionale dell'amministrazione considerata, riceve i beni assegnati per l'uso all'ufficio e ne assume il debito di sorveglianza, provvedendo in particolare alla gestione delle scorte operative.

Ciò premesso, nella fattispecie in esame risulta che i beni indicati negli elenchi (liste-inventario) siano in uso agli uffici e non già custoditi in un deposito. Inoltre, sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia affatto la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996.

Sulla base delle suddette considerazioni, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, gravasse sul consegnatario Giuseppe Piccioli un mero obbligo di vigilanza ma non quello di custodia, venendo, dunque, meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.

Per quanto esposto, il presente giudizio di conto dev'essere dichiarato improcedibile.

Resta inteso che, in aderenza alle considerazioni della Procura erariale, l'Amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni che soggiacciono a un rapporto non di mera vigilanza ma di effettiva custodia.

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, definitivamente pronunciando, dichiara l'improcedibilità del giudizio di conto in questione, riguardante l'agente contabile Giuseppe Piccioli.

Spese compensate.

Così deciso all'Aquila, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.

Il giudice estensore — Il Presidente

(Gianpiero Madeo) — (Bruno Domenico Tridico)

f.to digitalmente — f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 06/02/2026

Il Direttore della segreteria

f.to Dott.ssa Antonella Lanzi